

N. 2525/2019 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 2525/2019 avente ad oggetto risarcimento danni

TRA

Parte_1, nato a Vico Equense (NA) il 06.07.2000 e res.te in Ercolano (NA) alla via A. Rossi n. 106 Cod. Fisc. *C.F._1* elett.te dom.to in Gragnano (NA) alla via Starza n. 92 presso lo studio dell'Avv. Maria Di Martino dalla quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -

E

CP_1 in persona del *CP_2* e *Controparte_3* *[...]*, in persona del *CP_4* in carica p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Cod. Fisc. *P.IVA_1* Pec *Email_1* presso la cui sede domicilia, ex lege, alla via Diaz n. 11 giusta procura come in atti – CONVENUTI –

[...]

Controparte_5, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via Cristofaro Colombo n. 112, P. IVA *P.IVA_2*, elett.te dom.ta in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio degli Avv.ti *CP_6* e *Controparte_7* *[...]* dai quali è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA –

Conclusioni: come da verbale del 02.07.2024.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.



Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio I *Controparte_8* di Ercolano ed il *CP_1* per sentirli condannare al pagamento dei danni alla persona riportati il giorno 04.11.2015 allorquando, durante l'ora di educazione fisica presso l'anzidetto plesso scolastico che frequentava quale studente, durante una partita di calcio, a suo dire, in una fase di gioco, a causa di una spinta subita da un compagno, rovinava al suolo riportando trauma distorsivo al ginocchio destro, come da referto del P.S. degli Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano "S. Anna e SS. Madonna della Neve" di Boscotrecase ove veniva trasportato. Lamentava che, nonostante rivolgesse richiesta risarcitoria tanto all'Istituto Scolastico quanto al *CP_1* e conseguente invito alla stipula di negoziazione assistita, non si addiveniva ad una bonaria definizione della vertenza, rimanendo le richieste senza esito alcuno.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, tanto per l' [...] *CP_9* quanto per il *CP_1* l'Avvocatura dello Stato che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva di esso *Controparte_9* mentre, nel merito, rilevava l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, concludendo per il suo rigetto. In ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni *CP_5* *Controparte_5* *Controparte_5* con la quale I [...] *CP_9* aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice la quale, anch'essa instava, nel merito, per il rigetto della domanda assolutamente infondata in fatto ed in diritto.

Ammessa ed espletata prova per testimoni, la causa veniva rinviata per le conclusioni, precisate le quali veniva trattenuta in decisione con i termini di legge.

Preliminarmente, va rilevato che la domanda è ammissibile oltre che procedibile per essere stata preceduta da regolare lettera di messa in mora e da invito alla stipula di negoziazione assistita, come da documentazione ritualmente prodotta agli atti.

Nel merito, tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.

Nel caso di specie, l'attore ha assunto di aver riportato lesioni personali in uno scontro di gioco con altro studente, durante il regolare svolgimento di una lezione di educazione fisica che prevedeva una partita di calcio, invocando una responsabilità dei convenuti, sia per omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048), sia rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (artt. 2043 e 2051).



In punto di diritto va osservato che il quadro normativo di riferimento, è rappresentato dagli artt. 1218, 2043, 2047, 2048 e 2051 c.c., dovendosi distinguere una responsabilità dell'Amministrazione Scolastica identificata nel *Controparte_10*, nel caso di scuola pubblica, e dell'Ente di gestione, nel caso di scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano o provocano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, di due tipi: a) contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza ovvero di tenere o meno un determinato comportamento; b) extracontrattuale, se la domanda, invece, è fondata sulla violazione del principio nel *neminem laedere* (Cass. Civ. 3680/11; Cass. Civ. 16947/03). Quest'ultima, da un lato attiene alla omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.), dall'altro all'omissione rispetto agli obblighi di organizzazione, controllo e custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'amministrazione scolastica consegue, ex art. 28 Cost., alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.

La Suprema Corte ha chiarito le distinzioni esistenti sul piano probatorio a seconda del tipo di responsabilità invocata, contrattuale o extracontrattuale. E pertanto, ha evidenziato come nell'ambito della responsabilità extracontrattuale incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., mentre nell'ambito della responsabilità contrattuale deve applicarsi il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. (Cass. Civ. Ordinanza 8849/2021).

Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, la richiamata ordinanza ha ribadito l'orientamento che ritiene che l'art. 2048, comma 2 c.c., riferendosi espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presuppone un fatto obiettivamente anti-giuridico, lesivo del terzo.

Sicché, nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2048 c.c. concernenti fattispecie di gare svolte all'interno di una struttura scolastica, durante l'orario di educazione fisica, occorre verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, con la conseguenza che non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è quello appunto di una gara sportiva, sia pure non connotata da prevalenti aspetti agonistici (Cass. Civ. 15321/2003).

Più in dettaglio, in tema di danni conseguenti ad infortunio subito da studente all'interno della struttura scolastica durante l'ora di educazione



fisica nel corso di una partita di calcio, la Suprema Corte si è espressa nel senso che, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ex art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto (Cass. Civ. 9983/2019; Cass. Civ. 16261/2012).

Il criterio, allora, per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta l'atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell'alea normale della medesima (Cass. Civ. 20908/2005; Cass. Civ. 12012/2002). Si è anche sottolineato che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (Cass. Civ. 6844/2016).

Con riguardo, invece, alla responsabilità contrattuale, la Suprema Corte osserva che quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine



di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. Civ. 8811/2020). Sicchè, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è sufficiente allegare l'inadempimento occorrendo, altresì, la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell' art. 1218 c.c., esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non compiuta – ovvero in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, prosegue la Corte, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, infatti, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso causale. La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla. Tale criterio, tuttavia, prosegue sempre la Corte, non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta; né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" giacchè la causa in questione attiene alla non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso



conseguente all'adempimento mancato o inesatto (Cass. Civ. Ordinanza 8848/2021).

In punto di fatto, dalle concordi deposizioni dei testi indotti da parte attrice, *Testimone_1* e *Testimone_2*, compagni di classe dell'attore, può ritenersi accertato che quest'ultimo, durante una partita di calcio nell'ora di educazione fisica, sul campetto posto all'esterno della palestra dell'edificio scolastico che frequentavano, si infortunava cadendo a terra in una fase di gioco a causa di una spinta ricevuta da un compagno anch'esso impegnato nel gioco. Entrambi i testi riferiscono, che l'insegnante, dopo averli condotti sul campo di calcetto non forniva loro alcuna indicazione o raccomandazione, allontanandosi per recarsi presso la palestra e che durante la partita non era presente alcun insegnante o addetto scolastico.

In ordine alla presenza di un insegnante o di un qualsiasi addetto scolastico, va rilevato che è stata sentita come teste *Testimone_3*, anch'essa insegnante di attività motorie presso l'*Controparte_3* nel periodo in cui si verificava l'evento de quo, la quale ha dichiarato: *"Posso solamente precisare che quasi tutti i giorni e quando non ero presente nella palestra al chiuso, mi trovavo sul campetto di calcio."*

E' stata, inoltre, prodotta agli atti la "dichiarazione" inoltrata dal Prof. *Tes_4* al Dirigente d'istituto, con la precisa descrizione dell'evento che vedeva coinvolto l'attore *"... L'alunno Controparte_11 ... in un contrasto di gioco con altro alunno perdeva l'equilibrio e accusava una forte contusione e dolore al ginocchio destro. Prontamente gli è stato prestato soccorso dal sottoscritto e si procedeva ad avvisare i genitori."* assolutamente non contestata e non impugnata di falso dall'attore che, anzi, fin dall'atto introduttivo, deduceva che il tutto si svolgeva sul campetto di calcio esterno alla palestra durante lo svolgimento di regolari lezioni di educazione fisica.

L'applicazione dei richiamati principi di diritto alla fattispecie in esame, conduce ad escludere la riconducibilità eziologica del danno lamentato dall'attore ad un illecito di un compagno di gioco che, anch'esso impegnato nella medesima partita di calcio – sport che comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i partecipanti -, in violazione delle regole del gioco abbia volontariamente o colposamente provocato l'infortunio.

Dall'istruttoria espletata, è risultato accertato che l'attore rovinava a terra a seguito dello scontro con altro compagno in una fase di gioco, delineandosi così, nella ricostruzione dell'evento, l'assoluta involontarietà della ginocchiata del compagno ai danni dell'attore.



Pertanto, non vi è alcuna prova della sussistenza di una condotta lesiva posta in essere da un altro alunno che integri o meno gli estremi di un illecito. Infatti, ove l'azione di gioco, come nel caso di specie, non abbia travalicato i limiti del normale agonismo, connotato alla specifica disciplina sportiva, difetta il carattere illecito del fatto dannoso e, quindi, la responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c., è da escludere, rientrando l'evento occorso all'attore, nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio che viene comunemente praticato in tutte le scuole non essendo stata dedotta alcuna condotta anomala dei compagni di classe e dell'insegnante di educazione fisica atteso che le condizioni ambientali e di età (all'epoca dei fatti, l'attore compiva il 18° anno di età) non richiedevano misure di sorveglianza particolarmente intense.

Conseguentemente, va esclusa la responsabilità ministeriale ai sensi dell'art. 2048 c.c., mancando la prova del fatto illecito di uno studente sottoposto alla sorveglianza dell'insegnante e risultando che l'evento dannoso rientra nell'ineliminabile grado di rischio insito nell'attività sportiva, seppur con l'adozione delle più rigorose norme di controllo e prudenza.

Ma neppure ricorre una responsabilità contrattuale dei convenuti, pure invocata dall'attore, non avendo questi, sul quale, come sopra evidenziato incombeva il relativo onere, fornito idonea prova della sussistenza del nesso causale fra la condotta dell'obbligato ed il danno lamentato dal creditore (Cass. Civ. 8849/2021).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Quindi va considerato sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del creditore, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (Cass. Civ. 47/2017).

Laddove, poi, come nel caso di specie, si verta in una fattispecie di responsabilità civile omissiva la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto (Cass. Civ. Ordinanza 23197/2018).

Dall'istruttoria espletata è risultato comunque accertato che l'insegnante di educazione fisica era comunque presente, sebbene nella palestra, ove si



svolgeva la partita di calcetto nel corso della quale si verifica l'evento per cui è causa e, di contro, non è stata fornita prova convincente dell'assoluta assenza di altro insegnante, essendo risultato, invece, come da dichiarazione agli atti, che al momento dell'evento era presente l'insegnante Tes_3

[...] .

Ritiene, quindi, questo giudice che nella fattispecie de qua è emersa l'assoluta normalità del contesto entro il quale il sinistro si è verificato, che come tale non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell'insegnante, rimanendo parimenti precluso quello impeditivo del fatto dannoso – scontro in una normale azione di gioco -, sia dalla totale assenza di motivi che potessero destare il minimo allarme, sia dalla repentinità dell'accadimento, non risultando dal complessivo quadro probatorio elementi di segno contrario.

Conseguentemente, non può ritenersi che l'insegnante di educazione fisica sia venuto meno al dovere di adottare doverose modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli studenti. La circostanza che l'insegnante non fosse presente allo svolgimento della partita seppure presente in palestra, è del tutto irrilevante ed esclude la sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento in quanto, ove anche fosse stato presente ai bordi del campo di calcetto, l'involontario scontro in una fase di gioco si sarebbe egualmente verificata e ne sarebbero derivate le medesime conseguenze.

La domanda va, pertanto, rigettata con assorbimento di qualsiasi altra questione.

In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della tipologia di argomentazioni che sorreggono la decisione, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale con riguardo al riparto dell'onere della prova in tali ipotesi di risarcimento danni e della circostanza che dall'evento l'attore ha comunque riportato lesioni personali di non lieve entità, ricorrono giusti motivi oltre che ragioni di equità, per la loro integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio, mentre le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.

P. Q. M.

il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:

1) Rigetta la domanda.



2) Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.

3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della svolta consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Napoli 22.11.2024

Il Giudice On. di Tribunale

Dott. Giovanni Giordano